

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
CONTENENTE
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DI CRISI AZIENDALE
(EX ART. 6, CO. 2 E 4, D.LGS. 175/2016)**

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

Il rischio di crisi aziendale può essere definito come la probabile manifestazione dello stato di difficoltà di un'impresa, non solo per il profilo economico-finanziario (inteso come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate), ma – più in generale – aziendale. Il concetto di rischio va, pertanto, declinato, in senso ampio, arrivando ad interessare la struttura e l'organizzazione della realtà aziendale nel complesso, comprendendo anche profili non direttamente desumibili da indici contabili quali, ad esempio, quello normativo, ambientale. La funzione di prevenzione della crisi, che l'organo amministrativo, come rilevato, è chiamato a svolgere è particolarmente significativa per le società a controllo pubblico, la cui attività è spesso incentrata sullo svolgimento di servizi generali e servizi di interesse economico generale ed è solitamente caratterizzata da un rilevante coinvolgimento di risorse pubbliche.

A tal riguardo va precisato che nell'esercizio amministrativo 2022 la Società è stata particolarmente colpita dagli effetti prodotti dal caro energetico collegati al conflitto bellico Russo-Ucraino ricorrendo ai sostegni finanziari emanati a tal proposito dal Ministero e avvalendosi dei contributi pubblici comunali. Inoltre, si rammenta che l'esercizio 2022 ha evidenziato ancora, per l'intera durata del primo trimestre, gli effetti psicologici indotti dal periodo precedente legato alla pandemia, per cui le attività sportive in ambienti al chiuso (palestre e piscine in particolare) hanno registrato una notevole contrazione nonostante le limitazioni fossero state eliminate.

In tale contesto risulta quindi fondamentale implementare un sistema efficiente di monitoraggio, rilevazione e risoluzione delle difficoltà, che permetta il contenimento delle esternalità negative derivanti da possibili inefficienze gestionali e garantisca il mantenimento della continuità aziendale, a vantaggio sia delle molteplici istanze di tutela che ruotano attorno alla Società e della collettività in generale.

Parte integrante di tale sistema sono anche tutti i rilievi svolti dalle diverse e opportune funzioni di controllo aziendale, di cui l'organo amministrativo deve tenere conto nell'espletamento delle proprie decisioni e eventuali azioni risolutive intraprese.

A tal riguardo si fa presente che il TUSP (art. 6, comma 3) fa obbligo alle società a controllo pubblico di valutare l'opportunità di integrare gli strumenti di controllo ordinari previsti a norma di legge e di statuto, con:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con il collegio sindacale, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente allo stesso le relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.

Alla luce di quanto osservato, nonostante la contrazione dei risultati di gestione per l'esercizio 2022 derivanti dagli effetti esogeni sopra descritti, la Società Centro Sportivo San Filippo SpA rileva che non vi siano state manifestazioni di rischio che possano indurre il pregiudicarsi della continuità aziendale. Le attività di controllo poste in essere dagli organi di controllo statutari e nominati successivamente non esprimono alcun rilievo di criticità, come da certificazioni al bilancio, e in linea generale esprimono giudizio positivo sull'andamento amministrativo e di gestione della Società.

Ciononostante, l'organo amministrativo, rilevata la non più procrastinabile necessità di dotare la struttura aziendale di opportune funzioni di controllo interno e di gestione del rischio, ad oggi non ancora formalizzate, auspica che il prossimo organo amministrativo, in linea generale, provveda tempestivamente all'adozione di una attività di valutazione del rischio di crisi aziendale funzionale a:

- a) monitorare costantemente lo stato di salute della società alla luce del principio di continuità aziendale;
- b) anticipare l'emersione del rischio di crisi attraverso l'individuazione di strumenti in grado di intercettare i segnali premonitori di squilibri economico-finanziari attraverso un approccio "forward looking", per consentire all'organo gestorio di attivarsi con urgenza con tutti i più opportuni interventi correttivi.

